

# **Comune di NOVAFELTRIA**

Provincia di Rimini



## **REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA**

Approvato con deliberazione di C.C. n. 38 del 19/06/2013

## **CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI**

*Art. 1 Disciplina della Polizia Urbana*

*Art. 2 Definizioni*

*Art. 3 Vigilanza per l'applicazione delle norme di Polizia Urbana*

*Art. 4 Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente Regolamento*

## **CAPO II: DISCIPLINA DEL SUOLO PUBBLICO**

*Art. 5 Occupazione del suolo pubblico*

*Art. 6 Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica*

*Art. 7 Scarico di rottami e detriti*

*Art. 8 Installazione di tende solari*

*Art. 9 Vetrine, mostre e bacheche, insegne e cartelli pubblicitari*

*Art. 10 Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi*

*Art. 11 Commercio su aree pubbliche*

*Art. 12 Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche*

*Art. 13 Installazione di chioschi ed edicole*

*Art. 14 Divieto di giochi sul suolo pubblico*

*Art. 15 Divieto di accattonaggio*

*Art. 16 Collocamento di condutture*

## **CAPO III: NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI**

*Art. 17 Disposizione di carattere generale*

*Art. 18 Disposizioni di carattere generale per la pulizia dei terreni*

*Art. 19 Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche*

*Art. 20 Divieto di abbandono di bottiglie o altro materiale in vetro*

*Art. 21 Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche*

*Art. 22 Artisti di strada*

*Art. 23 Pulizia dei portici, dei cortili, delle scale e delle terrazze*

*Art. 24 Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe*

*Art. 25 Trasporto di materiale di facile dispersione di demolizione e deposito di rottami e detriti*

*Art. 26 Sgombero della neve*

*Art. 27 Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche*

*Art. 28 Divieto dell'esercizio dell'attività artigiana ed industriale sul suolo pubblico*

*Art. 29 Pulizia delle vetrine*

*Art. 30 Disposizioni riguardanti gli animali*

*Art. 31 Operazioni di concimazione terreni*

*Art. 32 Infestazione di piccioni/ colombi nell'abitato*

*Art. 33 Divieto di getto di opuscoli o foglietti*

*Art. 34 Divieto di segatura o spaccatura della legna*

*Art. 35 Alberi e vegetazione – terreni*

## **CAPO IV: DECORO DEI CENTRI ABITATI**

*Art. 36 Manutenzione degli edifici*

*Art. 37 Patrimonio pubblico, privato ed arredo urbano*

*Art. 38 Collocamento di cartelli ed iscrizioni*

*Art. 39 Collocamento di targhe o lapidi commemorative*

*Art. 40 Ornamento esterno ai fabbricati*

*Art. 41 Spolveramento di panni e tappeti*

*Art. 42 Pattumiere e recipienti con rifiuti*

*Art. 43 Viali e giardini*

*Art. 44 Vasche e fontane*

*Art. 45 Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo e al decoro*

*Art. 46 Recinzioni di terreni*

#### **CAPO V: QUIETE PUBBLICA**

*Art. 47 Inquinamento acustico*

*Art. 48 Esercizio dei mestieri, arti ed industrie*

*Art. 49 Saracinesche*

*Art. 50 Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti, getto di cose*

*Art. 51 Rumori nei locali pubblici e privati*

*Art. 52 Carico, scarico e trasporto di merci che causano rumori*

*Art. 53 Venditori e suonatori ambulanti*

*Art. 54 Schiamazzi e grida sulle pubbliche vie*

*Art. 55 Sale da ballo, cinematografi e ritrovi*

*Art. 56 Carovane di nomadi*

#### **CAPO VI: NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI**

*Art. 57 Installazione di gru a torre con braccio – Aree di cantiere*

*Art. 58 Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili*

*Art. 59 Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili*

*Art. 60 Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici*

*Art. 61 Accatastamento di legno e di altro materiale infiammabile nei cortili e scantinati*

*Art. 62 Uso di fiamma libera*

*Art. 63 Accensioni di polveri, liquidi infiammabili, fuochi artificiali e fuochi*

*Art. 64 Strumenti da taglio*

*Art. 65 Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi*

*Art. 66 Scalpellamento su aree pubbliche*

*Art. 67 Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda*

*Art. 68 Manutenzione di aree di pubblico transito*

*Art. 69 Segnalazione e riparazione di opere in costruzione*

*Art. 70 Insegne, persiane, vetrate di finestre*

*Art. 71 Ripari ai pozzi, cisterne e simili*

*Art. 72 Illuminazione dei portici, delle scale a degli anditi*

*Art. 73 Veicoli adibiti al servizio pubblico - Norme per i passeggeri e per il personale di Servizio*

#### **CAPO VII: DISPOSIZIONI ANNONARIE PER GLI ESERCIZI PUBBLICI**

*Art. 74 Orari degli esercizi*

*Art. 75 Pesatura delle merci - Disciplina degli involucri*

*Art. 76 Vendita del pane e prodotti del settore alimentare*

*Art. 77 Merce venduta in pacchi - Surrogati*

*Art. 78 Esalazioni di merce*

*Art. 79 Tabella per la vendita del combustibile*

#### **CAPO VIII: DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

*Art. 80 Esercizio del commercio su aree pubbliche*

*Art. 81 Preavviso di cessazione di servizio*

*Art. 82 Trasporto delle merci destinate ai luoghi di vendita*

*Art. 83 Vendita e somministrazione di generi alimentari su aree pubbliche*

*Art. 84 Esercizio di mestieri ambulanti*

#### **CAPO IX: MANIFESTAZIONI CON CORTEI**

*Art. 85 Cortei funebri*

*Art. 86 Processioni – Manifestazioni*

#### **CAPO X: SALUBRITA' E SICUREZZA**

*Art. 87 Divieto di mantenere in stato di abbandono, incuria e/o degrado gli immobili*

*Art. 88 Inabitabilità degli alloggi*

*Art. 89 Disinfestazioni*

*Art. 90 Prevenzione della legionellosi*

*Art. 91 Provvedimenti per la prevenzione ed il controllo dell'infestazione da processionaria del pino o della quercia*

*Art. 92 Misure per la prevenzione ed il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori ed in particolare dalla zanzara tigre (Aedes Albopictus)*

#### **CAPO XI: SANZIONI**

*Art. 93 Accertamento delle violazioni e sanzioni*

*Art. 94 Sanzioni amministrative*

*Art. 95 Risarcimento danni*

*Art. 96 Sequestro e custodia di cose*

*Art. 97 Sospensione delle licenze*

#### **CAPO XII: NORME TRANSITORIE E FINALI**

*Art. 98 Verifica*

*Art. 99 Pubblicità del Regolamento*

*Art. 100 Rinvio dinamico*

*Art. 101 Entrata in vigore e abrogazioni*

# **CAPO I**

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ART. 1**

#### **DISCIPLINA DELLA POLIZIA URBANA**

Il Regolamento di Polizia Urbana in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico, in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune di Novafeltria, disciplina i comportamenti e le attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina, al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni.

La Polizia Urbana attende alla tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale e a quella di un ordinato e decoroso svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri, contribuendo alla sicurezza dei cittadini e sovrintendendo al buon andamento della comunità, vigilando l'attività e il comportamento dei cittadini. Le norme del Regolamento di Polizia Urbana per gli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.

Nell'ambito delle funzioni di polizia locale amministrativa, enunciate nell'art. 159 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nella Legge 7 marzo 1986, n. 65 e nella Legge regionale dell'Emilia Romagna, 4 dicembre 2003, n.24, la polizia urbana è disciplinata dal presente Regolamento, in conformità degli articoli 117 e 118 della Costituzione, con le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e con lo Statuto del Comune di Novafeltria.

Oltre alle norme contenute nel presente Regolamento, devono osservarsi le disposizioni stabilite per le singole circostanze dal Comune, e dagli ordini, anche orali, dati dai funzionari municipali e dagli agenti addetti alla pubblica vigilanza nei limiti dei poteri loro consentiti dalle leggi e dai regolamenti.

### **ART. 2**

#### **DEFINIZIONI**

Ai fini delle presente regolamento si intendono:

Per "suolo pubblico" tutti gli spazi ed aree pubbliche, nonché quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio salve diverse disposizioni.

Per "centro abitato" si rinvia alle delimitazioni ai sensi del "Codice della Strada" approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 105 del 26/04/2011.

### **ART. 3**

#### **VIGILANZA PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME DI POLIZIA URBANA**

Al servizio di Polizia Urbana sovrintende il Sindaco, o l'Assessore da questi delegato, ed i controlli in materia sono svolti dalla Polizia Municipale e dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 C.P.P., nell'ambito delle rispettive mansioni.

Gli appartenenti alla Polizia Municipale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atri, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, serre agricole o luoghi dove si svolgono attività agricole, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale, con obbligo di inoltrare notizia di reato all'Autorità Giudiziaria competente per i fatti costituenti reato ovvero di accertare ogni violazione amministrativa.

### **ART. 4**

#### **DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER LE LICENZE E CONCESSIONI PREVISTE DAL**

## **PRESENTE REGOLAMENTO**

Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze, rilasciate in base al presente Regolamento, saranno in ogni caso rilasciate per iscritto dai competenti Uffici Comunali e accordate:

1. personalmente al titolare;
2. senza pregiudizio dei diritti di terzi;
3. con obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;
4. con riserva dell'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando a suo criterio i benefici concessi;
5. con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento:
  - a) nel caso di abuso;
  - b) per necessità dei pubblici servizi;
  - c) per la soddisfazione di altri pubblici bisogni.

Il provvedimento di revoca o sospensione è insindacabile da parte del concessionario e per effetto di esso il concessionario è tenuto a ripristinare il bene.

Le domande di concessione o di autorizzazione di cui agli articoli del presente Regolamento dovranno essere redatte in bollo fatte salve le esenzioni previste dal D.P.R. 26/10/1972 n. 642.

## **CAPO II**

### **DISCIPLINA DEL SUOLO PUBBLICO**

#### **ART. 5**

##### **OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO**

Le concessioni di aree pubbliche sono comunque sempre subordinate all'osservanza delle norme vigenti in materia urbanistico-edilizia, di Igiene, di circolazione stradale ed alle disposizioni del presente Regolamento e dei Regolamenti Comunali vigenti in materia (es. Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa sull'occupazione di spazi e aree pubbliche).

Le concessioni per occupazioni di suolo pubblico per un periodo non inferiore all'anno, anche se non comportano costruzioni di manufatti od installazioni di impianti, sono considerate permanenti.

Le concessioni per periodi di tempo inferiori all'anno sono temporanee.

Le concessioni decadono alla data stabilita nell'atto di concessione e possono essere rinnovate alla loro scadenza salvo tempestiva rinnovazione o proroga per atto scritto.

Le concessioni decadono altresì per il mancato pagamento del tributo dovuto per l'occupazione medesima.

La concessione viene sempre accordata a termine e per la durata massima di anni 29, senza pregiudizio dei diritti di terzi e con facoltà del Comune di imporre nuove condizioni ed addivenire anche alla revoca per i motivi e nei modi indicati nel capo I senza obbligo da parte del Comune concedente del rimborso della tassa relativa al periodo revocato e per altri motivi di pubblico interesse con rimborso per il periodo non goduto.

Costituisce causa ostantiva al rilascio della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti definitivi di carattere tributario od extratributario, ovvero la sussistenza di liti pendenti con il Comune.

#### **ART. 6**

##### **COLLOCAMENTO DI TAVOLI, SEDIE E PIANTE ORNAMENTALI SULL'AREA PUBBLICA**

L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio, con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro, può essere concessa davanti e/o in prossimità alle attività commerciali/produktive ed ai Pubblici Esercizi solamente a nome del titolare o legale rappresentante della Società esercente l'attività economica relativa.

Nella concessione sarà precisato il periodo dell'occupazione stessa.

I marciapiedi e le banchine possono essere occupate nella misura e con le modalità consentite dalle norme sulla circolazione stradale.

Il Comune può negare la concessione anche qualora le misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongano ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o di altri motivi di pubblico interesse.

I tavoli e le sedie da esporre davanti ai negozi e ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi, a colori intonati e sempre puliti.

In ogni caso l'occupazione non dovrà costituire il minimo intralcio alla circolazione pedonale e veicolare.

#### **ART. 7**

##### **SCARICO DI ROTTAMI E DETRITI**

Fatte salve le disposizioni di cui alle particolari norme legislative in materia, in tutto il territorio comunale è vietato scaricare, anche temporaneamente, rottami e detriti di qualsiasi specie, eccetto depositi temporanei preventivamente autorizzati dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Il trasporto di materiali provenienti da demolizioni o scavi di qualsiasi genere dovrà essere eseguito con veicoli atti ad evitare spandimento o polveri.

#### **ART. 8**

##### **INSTALLAZIONE DI TENDE SOLARI**

Salvo quanto previsto dal Regolamento Edilizio Comunale, per le tende solari dei piani terreni, la sporgenza, misurata dal vivo del muro al loro limite estremo, dovrà di norma essere inferiore di 50 cm. della larghezza massima dei marciapiedi ed avere una altezza dallo stesso non inferiore a mt. 2.20 e comunque l'aggetto max. non dovrà essere superiore a mt. 1.50.

Per quelle ai piani superiori, la sporgenza, di simili infissi, dovrà essere limitata alla proiezione della superficie del terrazzo stesso.

*Per le tende perpendicolari e parallele alla fronte degli stabili e per le tende dei piani terreni da collocarsi ove non esiste il marciapiede, le diverse misure di altezza e di sporgenza saranno determinate, caso per caso, dal competente ufficio Comunale e comunque l'aggetto max non dovrà essere superiore a mt. 1.50; queste comunque non dovranno recare in alcun modo intralcio o impedimento alla circolazione stradale.*

Per le tende verticali da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate e nei portici, sarà caso per caso stabilito, dal competente ufficio Comunale, se ed a quali condizioni possa essere accordato il relativo permesso. In tali ultimi luoghi come pure in ogni edificio che abbia interesse d'arte (come individuati nei vigenti piani urbanistici), è vietato collocare tende sporgenti di qualsiasi specie.

Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere la pubblica illuminazione, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche od ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità.

Le diverse misure dettate nel presente articolo potranno essere ridotte anche al di sotto del limite minimo stabilito, quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse e non contrastano con quanto previsto dal Codice della Strada.

Le installazioni di cui al presente articolo sono assoggettate al rilascio di apposita autorizzazione da parte del competente Ufficio Comunale e al pagamento del tributo dovuto.

#### **ART. 9**

##### **VETRINE, MOSTRE E BACHECHE, INSEGNE E CARTELLI PUBBLICITARI**

Salvo quanto previsto dal vigente Regolamento Edilizio comunale, l'installazione di vetrine e simili sul suolo pubblico è sempre subordinata all'autorizzazione del Comune.

In caso di riparazioni o di modificazioni del piano stradale, che richiedessero la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altro oggetto occupante il suolo pubblico, i concessionari sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione in pristino, con le modalità rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale, a tutte loro spese e responsabilità.

#### **ART.10**

##### **ESPOSIZIONE DI MERCI E DERRATE ALL'ESTERNO DEI NEGOZI**

Le occupazioni del suolo pubblico per esposizione di derrate alimentari all'esterno dei negozi sono tassativamente vietate.

#### **ART. 11**

##### **COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

Il commercio su aree pubbliche è regolato dalla vigente normativa nazionale e regionale, nonché dal Regolamento Comunale per il commercio su aree pubbliche e da apposita Delibera Consigliare n. 45 del 25.10.2002.

#### **ART. 12**

##### **PROIEZIONI, AUDIZIONI E SPETTACOLI SU AREE PUBBLICHE**

Ferme restando le prescrizioni della Legge di Pubblica Sicurezza e nel rispetto del Piano di zonizzazione acustica, circa il rilascio delle licenze per spettacoli, proiezioni o trattenimenti all'aperto sul suolo pubblico, non potranno erigersi palchi o tribune per feste, spettacoli, giuochi o rappresentazioni, se non dietro specifica autorizzazione del Comune, previo parere della Polizia Municipale relativo alla viabilità.

Ad installazione avvenuta e prima dell'utilizzo, la struttura dovrà essere sottoposta a collaudo tecnico ai fini statici, antincendio, e di sicurezza da parte dei competenti organi.

#### **ART. 13**

##### **INSTALLAZIONI DI CHIOSCHI ED EDICOLE**

La concessione di occupazione di suolo pubblico per erigere edicole e chioschi, ovvero per installare posti di rivendita di qualsiasi merce, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzione della visibilità agli incroci e curve e in tutti gli altri casi in cui ostacoli o riduca il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione, inoltre dovrà avvenire nel rispetto delle norme vigenti in materia previo il parere obbligatorio della Polizia Municipale, relativo alla viabilità.

In nessun caso sarà rilasciata la concessione in luoghi distanti meno di mt. 25 dagli incroci e di mt. 15 dalle curve e lungo le stesse e se non conforme alle norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione.

La predetta concessione non potrà essere accordata neppure sotto i portici o sottopassaggi in genere. Per quanto riguarda la loro realizzazione tecnico/urbanistica si rinvia a quanto prescritto dalle vigenti norme regolanti la materia e saranno assoggettati ad idoneo titolo abilitativo.

#### **ART. 14**

##### **DIVIETO DI GIOCHI SUL SUOLO PUBBLICO**

Salvo quanto previsto dal Codice della Strada, sul suolo pubblico adibito a transito pedonale e/o veicolare, è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva quando ciò costituisca pericolo per la pubblica incolumità e intralcio alla circolazione.

E' vietato lanciare pietre o qualsiasi altro oggetto atto ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento.



**ART. 15**  
**DIVIETO DI ACCATTONAGGIO**

E' vietato raccogliere questue ed elemosine causando disturbo ai passanti.  
In ogni caso è sempre vietato mendicare davanti e nelle vicinanze di edifici di culto, ospedali e cimiteri.

**ART. 16**  
**COLLOCAMENTO DI CONDUTTURE**

Il collocamento e la riparazione di condutture dell'energia elettrica, di gas, acquedotto, reflui urbani, l'impianto di linee telefoniche e di cavi in genere, nonché di altre condutture o illuminazioni straordinarie per feste, sagre etc., sono concesse in seguito a regolare domanda ed in base alle disposizioni legislative ed alle particolari norme dei regolamenti comunali ed alle eventuali disposizioni deliberate dal Consiglio Comunale che saranno indicate nel relativo permesso da accordarsi. All'istanza di cui sopra dovrà essere allegata, qualora ne ricorrano le condizioni, l'Autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Tecnico Comunale per la rottura del suolo pubblico.

Si fa espresso rinvio alle prescrizioni in vigore per il canone sulla occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Le mensole ed i pali di sostegno dovranno avere forma ed aspetto decoroso ed essere tinteggiati in modo uniforme secondo le prescrizioni indicate nell'atto di concessione e conservati efficienti ed in buono stato di manutenzione.

Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese, a semplice richiesta dei competenti uffici comunali, le condutture quando ciò occorra per esigenze di pubblico servizio, per riparazioni del suolo e degli edifici pubblici.

Lo stesso concessionario potrà essere obbligato a provvedere alle necessarie opere per mantenere in buono stato le installazioni eseguite.

Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni, per riparare il suolo, gli intonaci degli edifici, la copertura del tetto e ciò sia all'atto dell'impianto, che in seguito.

I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che, al riguardo, saranno date dall'Ufficio Tecnico Comunale, al quale dovranno, quindi, notificare il luogo ed il giorno in cui si sarà dato inizio ai lavori.

Gli stessi dovranno, altresì, concordare con la Polizia Municipale, i tempi e le modalità per l'esecuzione dei lavori, fatti salvi i casi di urgenza ed emergenza.

Allorquando le condotte, le tubazioni e gli impianti, di cui ai commi precedenti, a giudizio del Comune, non presentassero più sufficienti garanzie di isolamento e di funzionamento, le medesime dovranno essere sostituite o riparate in modo da eliminare qualsiasi pericolo od inconveniente, a spese dei proprietari.

Il Comune si riserva di procedere, in ogni tempo, alla verifica dello stato di isolamento e manutenzione di tali linee, condotte, tubazioni ed impianti: a tale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune il personale ed il materiale necessario a loro proprie spese.

**CAPO III**  
**NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI**

**ART. 17**  
**DISPOSIZIONE DI CARATTERE GENERALE**

Tutti i luoghi pubblici e privati aperti al pubblico o luoghi privati in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e in stato decoroso. A tal fine è vietato ivi depositare in qualsiasi ora del giorno e della notte, animali morti, avanzi di erbacce, qualsiasi tipo di rifiuto organico

vegetale marciscente, materiali di demolizione, di rifiuto in genere, parti vetuste di veicoli ed altri materiali ingombranti fatte salve le modalità del servizio di raccolta rifiuti ingombranti da parte del gestore del servizio. Sono fatte salve le disposizioni di legge previste dal Codice della Strada, dalle leggi in materia ambientale, penale, di igiene, per l'abbandono di rifiuti ed il getto pericoloso di cose.

#### **ART. 18**

##### **DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER LA PULIZIA DEI TERRENI**

I proprietari, nonché tutti coloro che, a qualsiasi titolo hanno la disponibilità delle aree private non soggette all'uso pubblico, anche fuori dei centri abitati, dovranno sempre e costantemente essere tenuti puliti ed in stato decoroso in modo da evitare situazioni di pericolo di incendio o motivi di carattere igienico/sanitario. All'interno del territorio comunale si dovrà provvedere al taglio dell'erba e alla rimozione dello sfalcio nei giardini e delle aree verdi, con la periodicità necessaria a garantire le condizioni di cui al primo comma del presente articolo.

Nelle vicinanze dei luoghi di culto e di rispetto cimiteriale anche fuori dei centri abitati nei terreni privati dovranno essere osservati tutti quei comportamenti atti a salvaguardare l'igiene, la pulizia e il decoro dei luoghi. In caso di inadempienza alle disposizioni contenute nel presente articolo il Comune di Novafeltria provvederà a spese del proprietario alla pulizia dell'area.

#### **ART. 19**

##### **OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI DI OCCUPAZIONE DI AREE PUBBLICHE**

E' proibito agli esercenti di caffè, bar, latterie e simili, che occupano il suolo pubblico con tavoli sedie o in qualsiasi altro modo, di gettare, anche momentaneamente, o lasciar cadere o non vietare che cada sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto che possa comunque sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo stesso. In ogni caso la relativa pulizia del suolo di cui sopra è a carico del proprietario o concessionario e deve essere effettuata nel più breve tempo possibile nell'ambito dell'attività giornaliera.

Tale obbligo è applicabile ai concessionari di occupazioni di aree pubbliche rilasciate a titolo diverso dai suddetti quali: ponteggiatori, aree di cantieri e simili.

Le operazioni di pulizia devono essere compiuti in modo tale che detti rifiuti siano raccolti e non riversati, anche in parte, attraverso le griglie di scolo delle acque meteoriche della canalizzazione comunale.

#### **ART. 20**

##### **DIVIETO DI ABBANDONO DI BOTTIGLIE O ALTRO MATERIALE IN VETRO**

È fatto tassativo divieto di abbandonare o depositare su suolo pubblico o ad uso pubblico bottiglie od altro materiale in vetro.

#### **ART. 21**

##### **DISPOSIZIONI PER I COMMERCianti SU AREE PUBBLICHE**

E' proibito ai venditori su aree pubbliche, di gettare o abbandonare sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di qualsiasi natura.

Al termine dei mercati settimanali gli operatori su aree pubbliche hanno l'obbligo di lasciare pulito il posteggio che hanno occupato.

E' consentito loro accatastare temporaneamente i rifiuti in punti di raccolta indicati dal gestore del servizio rifiuti, il quale effettuerà la pulizia nelle ore immediatamente successive al termine del mercato stesso.

#### **ART. 22**

##### **ARTISTI DI STRADA**

Colori quali svolgono la propria attività artistica nelle strade devono richiedere un'autorizzazione ai sensi dell'art. 69 TULPS, è richiesta altresì l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico nei casi in cui l'esercizio dell'attività medesima comporti la sottrazione dello spazio ad uso pubblico. In ogni caso le attività in parola devono avvenire nel rispetto delle norme vigenti e del codice della strada al fine di evitare pericolo ed intralcio alla circolazione.

### **ART. 23**

#### **PULIZIA DEI PORTICI, DEI CORTILI, DELLE SCALE E DELLE TERRAZZE**

I portici, i cortili, le scale, le terrazze, le tettoie dei magazzini e dei cortili e di ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono, a cura dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti costantemente puliti e avere una pavimentazione atta a garantire un rapido deflusso delle acque meteoriche e ad impedire fenomeni di infiltrazione lungo i muri. Salvo le occupazioni temporanee o straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o sia causa di impedimento o di menomazione dell'aerazione naturale.

### **ART. 24**

#### **DISPOSIZIONI RIGUARDANTI I NEGOZI E LE BOTTEGHE**

E' proibito ai titolari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno, spargere o accumulare sulle pavimentazioni dei portici, delle vie e delle piazze le immondizie e rifiuti provenienti dalle loro attività.

Ogni esercente provvede alla pulizia del tratto di marciapiede o area antistante il suo esercizio.

E' consentito depositare fuori dal proprio esercizio o nelle immediate vicinanze o in altro punto concordato col gestore del servizio raccolta rifiuti i materiali di imballaggio secondo le modalità stabilite dal Comune.

### **ART. 25**

#### **TRASPORTO DI MATERIALE DI FACILE DISPERSIONE, DI DEMOLIZIONE E DEPOSITO DI ROTTAMI E DETRITI**

Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come rena, calcina, carbone, terre e detriti, sterpaglie e ramaglie, sostanze in polvere, liquidi e semi-liquidi e simili, deve essere effettuato sui veicoli all'uso destinati, in modo da evitarne la dispersione sul suolo pubblico.

Per le sostanze polverose o per materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione, che sarà loro inflitta, è fatto obbligo di provvedere alla immediata pulizia del suolo pubblico. Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi oggetto, vengono a cadere materie di qualsiasi specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che hanno ricevuto le merci od oggetti per i quali il suolo pubblico è stato insudiciato ed occupato.

E' vietato scaricare rottami e detriti non autorizzati di qualsiasi specie sul suolo pubblico, privato aperto al pubblico, nonché privato in vista del pubblico.

Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere irrorando con acqua le murature ed i materiali di risulta.

E' proibito gettare sulla pubblica via od in luoghi adiacenti, sia da ponti di servizio che all'interno delle fabbriche, i materiali di demolizione od altro, che devono essere convogliati in appositi tubi ad incastro, il cui estremo inferiore non deve risultare ad altezza superiore di mt. 2,00 dal piano di raccolta.

### **ART. 26**

#### **SGOMBERO DELLA NEVE**

I proprietari/locatari degli edifici devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio che possono cadere dall'edificio sul suolo pubblico o su aree private ad uso pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose. Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo di provvedere all'asportazione della neve ivi depositata. La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiede, mentre è vietato ammassarla a ridosso di siepi o a ridosso di cassonetti di raccolta di rifiuti. La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.

#### **ART. 27**

##### **DIVIETO DI LAVATURA E RIPARAZIONE DEI VEICOLI ED AUTOVEICOLI SU AREE PUBBLICHE**

E' proibito in luoghi pubblici o privati aperti al pubblico la lavatura dei veicoli in genere. Tale divieto è esteso alle aree private nei casi in cui detta operazione configuri un inquinamento ambientale.

Sono, altresì, vietate in luoghi pubblici od aperti al pubblico le riparazioni e/o manutenzioni dei veicoli, salvo se determinate da forza maggiore o cause fortuite.

#### **ART. 28**

##### **DIVIETO DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ARTIGIANA ED INDUSTRIALE SUL SUOLO PUBBLICO**

E' proibito esercitare qualsiasi attività artigianale, commerciale ed industriale sul suolo pubblico senza l'autorizzazione degli organi competenti o quando in qualsiasi modo si metta in pericolo la pubblica incolumità.

#### **ART. 29**

##### **PULIZIA DELLE VETRINE**

L'occupazione con scale o sgabelli del suolo pubblico antistante i negozi, le abitazioni ed i magazzini per eseguire la pulizia delle vetrine, porte, finestre ecc. è consentita senza speciale autorizzazione, dalla chiusura serale dei negozi sino alle ore 9.30 del mattino successivo, in modo tale che dette operazioni non intralcino la circolazione e che rientrino nelle modalità previste dalle norme di sicurezza.

#### **ART. 30**

##### **DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ANIMALI**

E' vietato tosare, ferrare, strigliare, lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio.

E' vietato gettare/lasciare alimenti per animali su aree pubbliche, aperte al pubblico o comunque di pubblico transito.

Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma, nel centro abitato è ammessa la detenzione di animali di bassa corte per autoconsumo, se non recano disturbo al vicinato.

Nei centri storici la detenzione di animali da autoconsumo è sempre vietata.

Gli animali detenuti al solo scopo ornamentale o di compagnia debbono essere custoditi in modo da non arrecare disturbo al vicinato, nel rispetto del benessere animale e delle regole condominiali.

E' fatto obbligo ai proprietari di qualsiasi specie di animali da cortile e da reddito far sì che i medesimi, per esalazioni moleste od altri inconvenienti, non arrechino disturbo a terzi o creino problemi igienico sanitari.

Il transito di gruppo di animali potrà essere effettuato sotto adeguata custodia e previa autorizzazione della Polizia Municipale, la quale indicherà le strade da percorrere e le modalità da adottare.

Nei luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico transito, ivi compresi i cortili condominiali, i portoni, le scale e gli anditi, è vietato far circolare cani se non assicurati al guinzaglio. I cani di grossa taglia o da guardia oltre che al guinzaglio dovranno essere muniti altresì di idonea museruola.

I proprietari o i custodi di cani condotti al guinzaglio o di altri animali debbono essere muniti di idonea attrezzatura e provvedere alla rimozione immediata e al corretto smaltimento delle feci depositate su suolo pubblico. Gli idonei strumenti di raccolta delle deiezioni dovranno essere mostrati a richiesta degli organi addetti alla vigilanza.

Sono esenti i non vedenti che utilizzano i cani da accompagnamento appositamente addestrati nonché i cani delle Forze Armate e Forze di Polizia, quando siano utilizzati per servizio

La disposizione trattante la raccolta delle deiezioni e all'attrezzatura relativa si applica altresì ai conduttori di animali da sella.

I proprietari di animali detenuti in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, hanno l'obbligo di far sì che gli animali medesimi, non arrechino disturbo alla quiete pubblica con frequenti, insistenti e prolungati latrati in particolar modo durante le ore notturne.

In caso di presenza di cani definiti dall'autorità sanitaria "pericolosi" dovranno essere osservate le prescrizioni impartite dal personale Veterinario ufficiale o da apposita ordinanza sindacale

E' fatto obbligo ai proprietari di osservare quanto previsto dalle norme nazionali e regionali in materia di identificazione degli animali.

Gli Agenti della Polizia Municipale, oltre che ad accertare le violazioni a carico del proprietario o del detentore, lo diffideranno ad attenersi in futuro alle disposizioni di cui sopra e, se del caso, a ricercare ogni possibile rimedio atto ad evitare che l'animale rechi disturbo.

Ove la diffida non venga osservata si procederà ai termini di legge.

### **ART. 31**

#### **OPERAZIONI DI CONCIMAZIONE TERRENI**

E' altresì vietato nel centro abitato detenere concimaie, lagoni o altro deposito di reflui derivanti da allevamenti (a carattere zootecnico o familiare) o altri depositi di rifiuti di origine animale. Sono ammesse le normali operazioni di concimazione dei terreni con tali prodotti; in tal caso il materiale va interrato nella stessa giornata nella quale viene distribuito sul terreno.

Per quanto non contenuto nel presente articolo si rinvia a quanto contenuto nelle L. R. dell'Emilia-Romagna n. 5/2005 e n.27/2000.

### **ART.32**

#### **INFESTAZIONE DI PICCIONI COLOMBI NELL'ABITATO**

È vietato somministrare alimenti di qualunque tipo ai piccioni / colombi (*columba livia* forma domestica). E' parimenti fatto divieto di lasciare scarti di prodotti ortofrutticoli e di altri generi commestibili in prossimità dei mercati, al fine di evitarne il consumo da parte dei medesimi volatili.

Il proprietario, l'amministratore o chiunque abbia la disponibilità di uno o più edifici è tenuto a verificare se negli stessi vi sia presenza di colonie di piccioni/ colombi.

In caso di presenza di colonie di piccioni/colombi, nidificanti o meno, i soggetti indicati al comma precedente devono darne immediata comunicazione al Servizio Ambiente del Comune provvedendo nel contempo alla:

- chiusura con griglie o reti degli accessi ai luoghi di sosta o nidificazione.
- risanamento e ripulitura degli anfratti nei quali i colombi abbiano nidificato e/o deposito guano
- installare ove possibile dissuasori sui punti di posa (cornicioni, terrazze, pensiline, davanzali, ecc.) onde impedirne lo stazionamento

### **ART. 33**

#### **DIVIETO DI GETTO DI OPUSCOLI O FOGLIETTI**

E' vietato nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto di opuscoli, foglietti od altri oggetti. Eventuali deroghe saranno concesse dal Comune.

**ART. 34**  
**DIVIETO DI SEGATURA E SPACCATURA DELLA LEGNA**

Sul suolo pubblico è vietato segare e spaccare legna, carteggiare infissi e simili.

**ART. 35**  
**ALBERI E VEGETAZIONE – TERRENI**

I proprietari di alberi impiantati in fregio alle strade pubbliche, private soggette a pubblico passaggio, marciapiedi, caseggiati, dovranno fare sì che gli stessi, in qualsiasi condizione meteorologica, non siano di pericolo, per crollo, cedimento o caduta di rami alla pubblica incolumità e dovranno altresì verificare che i rami non vadano a contatto con linee di servizi aeree sovrastanti il suolo.

I proprietari e/o conduttori di terreni limitrofi alle strade soggiacciono a quanto previsto dalle norme per la prevenzione degli incendi boschivi e campestri.

E' fatto obbligo ai proprietari e/o conduttori di cui sopra di provvedere alla pulizia dei fondi anche se non prospicienti alle strade ed alle abitazioni. Gli stessi dovranno altresì avere cura che la vegetazione ed i rami più bassi di 4,50 m non fuoriescano dal terreno privato ed invadano le aree pubbliche o private soggette a pubblico transito.

I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà privata devono essere potate ogni qualvolta si crea una situazione di pericolo o intralcio, a cura dei proprietari, locatari o possessore a qualsiasi titolo. Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore a m. 2,70 al di sopra del marciapiede e al di sopra di m. 5,50 se sporgono sopra la carreggiata. I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti anzidetti.

Per quanto possibile va prevista la regimazione delle acque superficiali dei terreni, prevedendo idonee opere necessarie per un deflusso controllato delle stesse, evitando che sfocino indistintamente verso le pubbliche strade.

In caso di inosservanza delle norme sopracitate il Comune per mezzo degli Uffici competenti provvederà ad emettere diffida e successivamente ordinanza che obbligherà gli aventi causa alla loro osservanza. In caso di ulteriore inottemperanza il Comune provvederà addebitando le spese e l'inadempiente sarà perseguito a norma dell'art. 650 del Codice Penale.

Per quel che concerne il taglio o la potatura delle alberature si rimanda ai relativi Regolamenti Comunali approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 30/08/2011.

**CAPO IV**  
**DECORO DEI CENTRI ABITATI**

**ART. 36**  
**MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI**

I proprietari dei caseggiati devono mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi nonché gli infissi prospiciente l'esterno, gli androni e le scale. In modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione. Essi hanno altresì l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed alla rinnovazione della tinta dei rispettivi fabbricati ogni volta che ne venga riconosciuta la necessità dal Comune.

E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciature di porte, finestre o altro, imbiancature in genere, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti.

I proprietari sono inoltre responsabili dell'apposizione, a loro cura e spese, conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici. Uguali obblighi incombono ai proprietari d'insegne.

Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si dovranno osservare le norme contenute nel vigente regolamento edilizio.

E' vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, con carbone od altra materia, i muri degli edifici e le porte esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici.

Il Comune disporrà per l'immediata cancellazione a spese del trasgressore, ed in caso quest'ultimo fosse ignoto, a spese del proprietario.

I proprietari dei fabbricati hanno, inoltre, l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza.

### **ART. 37**

#### **PATRIMONIO PUBBLICO, PRIVATO ED ARREDO URBANO**

Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico d' arredo urbano è vietato:

- a. apporre, disegnare ovvero incidere sui muri esterni, sulle porte, sugli infissi esterni, sui monumenti e sulle fontane, scritti, segni o figure, salva espressa autorizzazione in deroga, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici, i monumenti e le fontane;
- b. modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati o i cartelli segnaletici fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;
- c. spostare le panchine dalla loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere;
- d. collocare direttamente o indirettamente su pali della illuminazione pubblica, paline semaforiche o alberi, volantini e locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, salvi i casi di autorizzazione temporanea per il materiale celebrativo delle festività civili e religiose.

Su edifici privati è vietato apporre o disegnare sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare e tingere i muri degli edifici stessi.

### **ART. 38**

#### **COLLOCAMENTO DI CARTELLI ED ISCRIZIONI**

Salve le norme del regolamento sulla pubblicità e pubbliche affissioni, il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie, anche luminose, ed in genere di ogni opera esteriore a carattere permanente o temporaneo, è subordinato all'autorizzazione comunale e potrà essere vietato a tutela dell'estetica cittadina, della bellezza panoramica e per rispetto all'arte ed alla storicità dei luoghi.

Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale e/o di semplice interesse locale, potrà concedersi, caso per caso, che l'apposizione sia fatta entro l'ambito delle luci e delle porte, o, comunque, in modo tale che armonizzi col carattere artistico del fabbricato.

Nei luoghi e negli edifici predetti è vietata, altresì, l'affissione di manifesti, di avvisi od, in genere, di qualunque mezzo di pubblicità. E' comunque sempre vietata l'apposizione fuori dagli spazi riservati alle affissioni.

Le comunicazioni di interesse pubblico devono essere affisse nelle bacheche comunali all'uopo predisposte.

Il Comune si riserva delle deroghe per manifestazioni, ricorrenze che diano lustro al paese e comunicazioni di interesse pubblico rilevante.

E' vietato lacerare o rovinare gli stampati affissi ai quadri delle pubbliche affissioni o danneggiare, anche imbrattando, le bacheche autorizzate.

### **ART. 39**

#### **COLLOCAMENTO DI TARGHE O LAPIDI COMMEMORATIVE**

Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie, sulle piazze, o comunque in altri luoghi aperti al pubblico, è necessario ottenere l'autorizzazione del Comune, salva l'osservanza delle disposizioni di leggi e di regolamento al riguardo.

A questo scopo dovranno sempre essere presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quanto altro potrebbe essere richiesto nel caso.

Il Comune nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre a collaudo le opere.

#### **ART. 40**

##### **ORNAMENTO ESTERNO AI FABBRICATI**

E' vietato collocare, se non saldamente ancorati, sui parapetti dei terrazzi, dei poggiali, delle finestre ed in ogni altra parte esterna delle case e dei muri oggetti di ornamento come vasi da fiori, gabbie da uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole ecc, se sovrastanti il suolo.

Nell'innaffiare i vasi da fiori posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti.

#### **ART. 41**

##### **SPOLVERAMENTO DI PANNI E TAPPETI**

E' vietato scuotere, spolverare e battere, dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti vie e piazze, panni, tappeti od altri oggetti simili.

Per le abitazioni che non hanno prospetto in cortili o anditi interni, le operazioni di cui sopra saranno tollerate sino alle ore 8.00 nel periodo dal 01 Maggio al 30 Settembre e sino alle ore 9.00 negli altri mesi.

E' rigorosamente vietato sbattere o spazzolare tappeti, panni od altri oggetti sui pianerottoli e lungo le scale delle abitazioni.

Le operazioni che sono consentite dal presente articolo dovranno effettuarsi comunque in modo da non recare disturbo al vicinato ed al pubblico, ne arrecare inconvenienti igienici agli inquilini dei piani sottostanti.

#### **ART. 42**

##### **PATTUMIERE E RECIPIENTI CON RIFIUTI**

E' vietato depositare e porre in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, pattumiere o recipienti contenenti rifiuti domestici, immondizie od altri oggetti.

#### **ART. 43**

##### **VIALI E GIARDINI PUBBLICI**

Nei viali e giardini pubblici è vietato:

1. introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni con veicoli in genere, compresi i velocipedi, carretti, cavalli od altri animali eccettuati i cani, i quali devono essere sempre tenuti a guinzaglio;
2. recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi d'acqua e rigagnoli;
3. passare o coricarsi nelle aiuole fiorite od erbose;
4. guastare o lordare i sedili, i cartelli e le tabelle di proprietà comunale, danneggiare le siepi, salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni o simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;
5. collocare sedie, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi, salvo autorizzazioni;
6. dedicarsi a giochi che possono recare molestia pericolo o danno alle persone o che siano stati espressamente vietati dal Comune;
7. svolgere competizioni sportive, salvo autorizzazione.



Fatti salvi i divieti e le limitazioni previste dal Codice della Strada, è consentito ai bambini l'uso di tricicli, piccole biciclette, automobiline a pedale, monopattini od altri giocattoli che non arrechino disturbo o danni a persone o cose.

Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche nel caso di piante, aiuole e simili esistenti nelle vie, piazze ed altre aree pubbliche del Comune.

#### **ART. 44** **VASCHE E FONTANE**

E' proibito immergersi e gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida. E' vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente potabile, nè attingerla con tubi od altri espedienti.

E' vietato asportare acqua con tubi di gomma o recipienti di grande capacità senza autorizzazione del Comune.

In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, botti, indumenti e simili.

E' vietato altresì effettuare operazioni di pulizia personale nelle vasche o presso le pubbliche fontane, o attingere, con qualsiasi sistema, acqua dalle pubbliche vasche.

#### **ART. 45** **ATTI CONTRARI ALLA NETTEZZA DEL PUBBLICO SUOLO E AL DECORO**

E' vietato sedersi o sdraiarsi sulla carreggiata stradale o delle piazze, sotto i portici, sulle soglie di edifici pubblici, delle chiese.

E' del pari vietato, in qualsiasi circostanza salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti.

E' vietato introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi bivaccare, dormire e in ogni caso compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi, al decoro ed alla moralità.

E' vietato soddisfare in spazi e aree pubbliche bisogni corporali, al di fuori dei luoghi a ciò destinati dal Comune.

#### **ART. 46** **RECINZIONI DI TERRENI**

La recinzione dei terreni devono essere realizzate, fatte salve le autorizzazioni del caso, come previsto dagli strumenti urbanistici, dal Regolamento Edilizio Comunale e dal Codice della Strada, in muratura, con cancellate o altre difese stabilmente infisse al suolo e di aspetto decoroso.

Le riparazioni delle recinzioni di terreni sono ad esclusivo carico del proprietario del terreno confinante con l'area pubblica.

E' assolutamente vietato in qualsiasi tipo di recinzione, sia che essa sia prospiciente ad area pubblica o privata, l'uso di filo spinato o altri materiali che possono costituire pericolo all'incolumità pubblica.

### **CAPO V** **QUIETE PUBBLICA**

#### **ART.47** **INQUINAMENTO ACUSTICO**

Fatte salve le disposizioni di legge e di regolamento in materia di inquinamento acustico, a migliore tutela della pubblica quiete viene stabilito quanto previsto dal presente capo.

**ART. 48**  
**ESERCIZIO DI MESTIERI, ARTI ED INDUSTRIE**

Non è consentita l'attivazione di industrie, arti, mestieri rumorosi nei centri abitati se non previa presentazione di relazione di impatto acustico che attesti il rispetto dei limiti prescritti dalla normativa vigente.

Chi esercita un'arte, mestiere o industria o esegue lavori con l'uso di strumenti meccanici deve comunque evitare disturbo alla pubblica e privata quiete e rispettare la Normativa vigente di settore. Inoltre come previsto dall'art. 6 comma 3 della Legge 447/95, per quanto riguarda l'attività temporanea di cantieri stradali o lavori effettuati all'interno di aree ed abitazioni private, si prescrive che, salva speciale autorizzazione comunale, è vietato esercitare attività che siano causa di rumore o di disturbo dalle ore 12.30 alle ore 14.30 e dalle ore 19.00 alle ore 8.00 del mattino.

Comunque nelle immediate vicinanze di scuole, ospedali, istituti di educazione, chiese, è assolutamente vietato l'esercizio di mestieri od attività che rechino disturbo, salvo casi di necessità contingente da autorizzarsi di volta in volta.

Il Comune può ordinare maggiori limitazioni, se i rumori od il disturbo possono recare particolare molestia.

Gli Uffici comunali preposti, su reclamo degli interessati o di ufficio, accertano tramite gli enti accreditati la natura dei rumori e promuovono i necessari provvedimenti, affinché le industrie e le attività rumorose eliminino i rumori stessi o riducano l'orario di lavoro.

Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità della coesistenza degli impianti di cui trattasi con il rispetto dovuto alla quiete pubblica, il Comune può vietare l'esercizio dell'arte, dell'industria e dei mestieri rumorosi ed ordinare il trasloco degli esercizi o mestieri stessi.

Si richiama il rispetto del Piano di Zonizzazione acustica del comune; si richiama il rispetto dei vincoli ed adempimenti previsti dagli art. 216-217, del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 - Capo III - Delle lavorazioni insalubri.

**ART. 49**  
**SARACINESCHE**

In qualsiasi ora del giorno, ed in modo particolare dalle ore 21.00 alle ore 07.00, la chiusura di porte e saracinesche deve essere effettuata con le cautele necessarie per evitare qualsiasi disturbo alla quiete pubblica.

E' fatto altresì obbligo ai proprietari e locatari dei locali chiusi da saracinesche di mantenerle in perfetto stato di efficienza al fine di ridurre al minimo il rumore durante l'uso.

**ART. 50**  
**PRODUZIONE DI ODORI, GAS, VAPORI NAUSEANTI O INQUINANTI, GETTO DI COSE**

E' vietata la produzione e diffusione entro il perimetro urbano di odori, gas, vapori nocivi alla pubblica salute ovvero che risultino nauseanti per la comunità, ivi compresa l'accensione di fuochi. Al di fuori del perimetro urbano è vietato il funzionamento di carbonaie che risultino ubicate a meno di 500 mt. dai seguenti luoghi:

- Ospedale
- Cimiteri;
- Strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere, esercizi di somministrazione
- Centri abitati.

Oltre ai provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, è prevista l'adozione di tutti quei provvedimenti che la situazione contingente richiedesse, prescrivendo impianti di depurazione e, in caso di recidiva ed inosservanza, sentito il parere di ARPA e Azienda USL Rimini, la sospensione dell'attività inquisita.

E' fatto obbligo ai proprietari di camini e/o impianti di fuoriuscita di fumi di combustione di mantenerli in perfetta efficienza ed oltre al rispetto delle norme contro l'inquinamento atmosferico

è fatto divieto la fuoriuscita dagli impianti medesimi di ogni qualsiasi particella di risulta della combustione con conseguente ricaduta al suolo.

I nuovi locali, ad esclusione di quelli lontani dagli agglomerati urbani, delle piadinerie e pizzerie non usanti legna, dovranno essere dotati di idoneo sistema di abbattimento dei fumi e/o odori. La suddetta attrezzatura dovrà essere oggetto di continua manutenzione atta a garantire una costante efficienza. Le attività esistenti che subiscono sostanziali ristrutturazioni dei locali e degli impianti, dovranno attrezzarsi di abbattitore dei fumi come indicato al comma precedente. Le attività esistenti che siano causa di inconvenienti igienici o molestia per gli abitanti della zona circostante, accertati dal personale tecnico dell'Azienda USL, dovranno anch'essi adeguarsi a quanto indicato ai commi precedenti.

#### **ART. 51**

##### **RUMORI NEI LOCALI PUBBLICI E PRIVATI**

Nei locali pubblici e privati, comprese le abitazioni, è vietato produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare, comunque, disturbo ai vicini fatte salve le manifestazioni di carattere temporaneo autorizzate secondo quanto disposto dal regolamento per lo svolgimento di attività temporanee, manifestazioni ecc. compreso nel Piano di zonizzazione Acustica del Territorio Comunale.

Alle limitazioni di cui sopra è pure soggetto l'uso di apparecchi radio e televisivi, che dopo le ore 23:00 (nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e domenica) o dopo le 24:00 (nei giorni di venerdì, sabato e prefestivi), salvo deroga, non dovranno arrecare disturbo al vicinato.

#### **ART. 52**

##### **CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MERCI CHE CAUSANO RUMORI**

Dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del mattino, nelle vicinanze delle abitazioni le operazioni di carico e scarico di merci, derrate ecc., contenute in casse, bidoni, bottiglie, sacchi ecc, devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica.

Il trasporto di lastre, verghe o spranghe metalliche deve essere effettuato in modo da attutire quanto più possibile il rumore.

#### **ART. 53**

##### **VENDITORI E SUONATORI AMBULANTI**

Gli esercenti il mestiere di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore e simile, devono munirsi delle prescritte autorizzazioni e debbono attenersi alle disposizioni che saranno loro impartite, anche verbalmente dagli addetti della Polizia Municipale.

Ai venditori, dovunque autorizzati, è vietato reclamizzare la merce ad alta voce e di far uso di strumenti sonori o di altri sistemi arrecanti molestia.

#### **ART.54**

##### **SCHIAMAZZI E GRIDA SULLE PUBBLICHE VIE**

Tanto di giorno che di notte sono vietate le grida e gli schiamazzi nelle vie e piazze, nonchè le grida ed i suoni molesti nell'interno dei pubblici locali e relative pertinenze.

#### **ART. 55**

##### **SALE DA BALLO, CINEMATOGRAFI E RITROVI**

Le sale da ballo, le discoteche, i cinematografi ed i ritrovi devono essere muniti di autorizzazione comunale ed attivati in modo tale che i suoni non rechino disturbo alla quiete pubblica. Qualora fossero gestiti all'aperto, il Comune, nel concedere l'autorizzazione, accerta che l'attività non rechi disturbo alla quiete pubblica, impartendo e prescrivendo tutte le prescrizioni del caso.

Si rimanda in ogni caso al vigente Piano di zonizzazione Acustica comunale.

**ART. 56**  
**CAROVANE DI NOMADI**

E' vietato il campeggio in tutto il territorio comunale di carovane di nomadi.

**CAPO VI**  
**NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI**

**ART. 57**  
**INSTALLAZIONE DI GRU A TORRE CON BRACCIO - AREE DI CANTIERE**

Per l'installazione di gru a torre con braccio, in aree di cantiere, occorre, a tutela dell'incolumità pubblica sia degli addetti al cantiere che degli utenti della strada, il rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. sono vietate attività edilizie e collaterali al di fuori dell'area di cantiere autorizzata che deve essere opportunamente delimitata;
2. le manovre di sollevamento e sollevamento/trasporto, effettuati con gru a torre con braccio, devono essere disposte di norma in modo da evitare, laddove possibile, il passaggio dei carichi e del contro-peso sulle aree pubbliche o private aperte al pubblico;
3. prima di attivare il funzionamento della gru dovrà essere prodotta al Comune la seguente documentazione:
  - a) copia del verbale di sopralluogo disposto dall'Azienda USL di Rimini, Servizio Prevenzione Infortuni;
  - b) relazione redatta da tecnico abilitato comprovante il perfetto montaggio della gru.

**ART. 58**  
**SOSTANZE LIQUIDE ESPLOSIVE, INFIAMMABILI E COMBUSTIBILI**

Salvo quanto espressamente disposto dalla legislazione e dalle norme speciali in materia, è vietato tenere nell'abitato materiali esplodenti, infiammabili e combustibili per l'esercizio della minuta vendita, nonché depositi di gas di petrolio liquefatti, senza autorizzazione.

Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere, carboni ed oli combustibili, anche il legname in opera, fieno, paglia, carta, cartoni, canapa, lino, sparto, iuta, fili vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale da imballaggio, zolfo, caucciù, gomme elastiche, plastiche e derivati,

**ART. 59**  
**REQUISITI DEI DEPOSITI E DEI LOCALI DI VENDITA DI COMBUSTIBILI**

I depositi ed i luoghi di vendita di combustibili, solidi, liquidi o gassosi devono essere a piano terreno con ingresso dalla pubblica via o dal cortile, di dimensioni, in entrambi i casi, idonee al transito e fermata, in caso di necessità, di veicoli antincendio.

I magazzini di capienza superiore ai 1000 mc. dovranno essere tenuti fuori dal centro abitato.

Per i depositi e magazzini di minore entità è consentita l'attivazione, anche nell'interno dell'abitato, se i locali siano provvisti di fitta rete metallica alle finestre e coperti da volta reale, con pareti e soffitta di strutture incombustibile, o resi resistenti al fuoco con efficaci rivestimenti.

Le aperture di comunicazione con i locali di abitazione e con la gabbia delle scale devono essere convenientemente coperte.

**ART. 60**  
**DETENZIONE DI COMBUSTIBILI IN CASE DI ABITAZIONE OD ALTRI EDIFICI**

Nei sotterranei di case di abitazione sarà concessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticcerie o simili, a condizione che i sotterranei abbiano pareti, soffitti, e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione. E' vietato di costruirvi ammassi di materiale da imballaggio di carta straccia e simili. I combustibili di qualunque specie non dovranno essere mai appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie.

Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti e vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta, così da impedire il gettito di incentivi infiammabili. Nei solai sono vietati depositi di combustibili o di qualsiasi altra materia di facile combustione.

Nelle gabbie di scale, nei corridoi e ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare materiali facilmente combustibili, materiali di imballaggio, casse o altri ingombri che ostacolano il passaggio alle persone.

#### **ART. 61**

##### **ACCATASTAMENTO DI LEGNO E DI ALTRO MATERIALE INFIAMMABILE NEI CORTILI E SCANTINATI**

Nei centri abitati è vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto, nei cortili e nei giardini, legno, paglia e qualsiasi altra materia di facile accensione, se non adottando le necessarie cautele del caso e sempre che non costituiscano inconveniente igienico-sanitario.

La disposizione, di cui al comma precedente, non si applica agli edifici che non costituiscono nuclei abitativi.

E' sempre vietato costruire depositi di materiale infiammabile negli scantinati.

#### **ART. 62**

##### **USO DI FIAMMA LIBERA**

E' assolutamente vietato:

1. l'uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas, anche se in luoghi aperti;
2. riscaldare la cera naturale e artificiale, specialmente se in miscela con acquaragia, sopra fiamma libera o focolare; tale riscaldamento dovrà essere fatto a bagnomaria con acqua calda;
3. fornire di alcool, petroli e benzine le lampade ed i fornelli, mentre sono accesi od in vicinanza di fiamme libere.

E' obbligo dei cittadini che vengano a conoscenza della presenza di un incendio informare immediatamente le autorità competenti.

#### **ART. 63**

##### **ACCENSIONI DI POLVERI, LIQUIDI INFIAMMABILI, FUOCHI ARTIFICIALI E FUOCHI**

Nell'abitato, nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa nessun può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, e simili o fare accensioni pericolose o spari in qualsiasi modo o comunque con qualunque arma.

E' altresì vietato fare fuochi nel centro abitato. Per fuochi si intende una combustione di dimensioni rilevanti sia per quanto riguarda la quantità di legna e materiale da ardere, sia per il fumo generato, pertanto è consentito preparare un barbecue in giardino.

Le emissioni di fumo derivate da fuoco acceso, non devono provocare danno o molestia ai vicini o al transito sulla pubblica via.

E' comunque sempre vietato l'abbruciamento ai fini di smaltimento di rifiuti.

Per i territori ricompresi nel Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ai sensi della L. 353 del 21.11.2000 si richiamano le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale approvate con Delibera di Giunta Regionale n. 182 in data 31.5.1995.

E' pure proibito gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio, fiammiferi od altri oggetti accesi.

#### **ART. 64**

## **STRUMENTI DA TAGLIO**

E' vietato attraversare luoghi abitati con falci, scuri, coltelli od altri strumenti da taglio non opportunamente smontati e protetti allo scopo di impedire il pericolo di danno ai passanti.

### **ART. 65**

#### **TRASPORTO DI OGGETTI INCOMODI O PERICOLOSI**

Il trasporto di oggetti comunque pericolosi deve, in ogni caso, effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danni alle persone.

### **ART. 66**

#### **SCALPELLAMENTO SU AREE PUBBLICHE**

Gli scalpellini, quando lavorano nello spazio pubblico, devono provvedere al collocamento di reti metalliche o di altro riparo atto ad impedire che le schegge offendano i passanti. Le stesse cautele devono usarsi per i laboratori di tagli di pietre, marmisti, maniscalchi e simili, se aperti verso luoghi di pubblico passaggio.

### **ART. 67**

#### **MANUTENZIONE DEI TETTI, DEI CORNICIONI E DEI CANALI DI GRONDA**

I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in maniera tale da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale qualsiasi. E' fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire gocciolamento di acqua o neve dai tetti e dai canali di gronda sul suolo pubblico, nonché impedire la formazione di cunei di ghiaccio che potrebbero staccarsi e cadere sul suolo pubblico.

### **ART. 68**

#### **MANUTENZIONE DI AREE DI PUBBLICO TRANSITO**

Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento, su griglie, su telai dei portici e marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario, il quale, deve comunque segnalare il guasto al Comune per le autorizzazioni e verifiche del caso. Ugual obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai o coperchi di pozzetti, botole e simili esistenti sul suolo pubblico. E' fatto obbligo ai soggetti individuati dal presente articolo di mantenere sempre in efficienza griglie, telai, botole e simili al fine di evitare pericoli per la pubblica incolumità.

### **ART. 69**

#### **SEGNALAZIONE E RIPARAZIONE DI OPERE IN COSTRUZIONE**

Quando venga ad intraprendersi una costruzione nuova ed il riattamento e la demolizione di edifici e simili, dovranno osservarsi le prescrizioni impartite dal Comune con il relativo atto di assenso. I ponteggi di servizio dei cantieri edili dovranno essere costruiti in conformità a quanto previsto dalle norme del D.Lgs. n. 81/2008.

### **ART. 70**

#### **INSEGNE, PERSIANE, VETRATE DI FINESTRE**

Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre devono essere bene e solidamente assicurate. Le persiane, quando aperte, devono essere stabilmente assicurate al muro mediante un fisso e sicuro congegno ad altro idoneo mezzo. Per le finestre o le porte site a piano terra che si affacciano sulla pubblica via l'apertura non deve affacciarsi verso l'esterno al fine di tutelare l'incolumità del

pubblico transito.

#### **ART. 71**

##### **RIPARI AI POZZI, CISTERNE E SIMILI**

I pozzi, le cisterne e simili devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi cadano persone, animali, oggetti e materiali simili.

#### **ART. 72**

##### **ILLUMINAZIONE DEI PORTICI, DELLE SCALE E DEGLI ANDITI**

I portici, le scale, gli anditi dei caseggiati e di qualsiasi edificio o luogo privato con libero accesso al pubblico, nessuno eccettuato, dovranno essere convenientemente illuminati in ore notturne.

#### **ART. 73**

##### **VEICOLI ADIBITI AL SERVIZIO PUBBLICO - NORME PER I PASSEGGERI E PER IL PERSONALE DI SERVIZIO**

Ai passeggeri dei veicoli adibiti al servizio pubblico è vietato:

1. di fumare nelle vetture;
  2. salire e scendere quando la vettura è in movimento;
  3. salire e scendere da parte diversa da quella prescritta ed in località diverse da quelle stabilite per le fermate;
  4. salire quando la vettura sia segnalata completa;
  5. parlare al manovratore o distrarre comunque il personale dalle sue mansioni;
  6. insudiciare, guastare o comunque rimuovere o manomettere parti della vettura;
  7. occupare più di un posto od ingombrare i passaggi, trattenersi sui predellini, aggrapparsi alle parti esterne delle vetture;
  8. sputare all'interno delle vetture;
  9. portare oggetti che, per natura, forma o volume, possano riuscire molesti o pericolosi, o che possano imbrattare i viaggiatori;
  10. essere in stato di ubriachezza, o comunque tenere un comportamento offensivo per gli altri;
  11. schiamazzare ed in altro modo disturbare;
  12. distribuire oggetti o stampe a scopo pubblicitario o di lucro, esercitare qualsiasi commercio, vendere oggetti a scopo di beneficenza, chiedere l'elemosina;
- Il personale di servizio sui mezzi comunali di trasporto deve:
- a) mantenersi vigile e pronto nel disimpegno delle particolari incombenze del servizio e rispettare le disposizioni emanate dalla competente struttura comunale;
  - b) osservare e fare osservare le norme stabilite per i passeggeri;
  - c) tenere contegno corretto e premuroso verso i passeggeri.

### **CAPO VII**

#### **DISPOSIZIONI ANNONARIE PER GLI ESERCIZI PUBBLICI**

#### **ART. 74**

##### **ORARI DEGLI ESERCIZI**

I titolari di attività commerciali e di esercizi pubblici devono rispettare gli orari di apertura, ove ancora previsti dalle vigenti disposizioni, previsti dalle norme, di Legge e Regolamentari, vigenti per il tipo di attività esercitata.

#### **ART. 75**

## **PESATURA DELLE MERCI- DISCIPLINA DEGLI INVOLUCRI**

Tutte le merci dovranno essere pesate al netto, usando bilance e misure sempre pulite e collocate in luogo ben esposto alla luce ed alla vista del compratore.

Per gli involucri degli alimenti posti in commercio debbono osservarsi le norme igieniche per gli imballaggi destinati a venire a contatto con gli alimenti, ai sensi delle vigenti norme.

### **ART. 76**

#### **VENDITA DEL PANE E PRODOTTI DEL SETTORE ALIMENTARE**

Il pane posto in vendita deve essere custodito in appositi spazi o recipienti, difesi dalle mosche e situati in modo da vietarne la manipolazione e la scelta da parte degli acquirenti.

Per il pane posto in vendita dovranno indicarsi qualità e prezzo in modo ben visibile nell'esercizio.

Tutti i prodotti del settore alimentare dovranno essere posti in vendita nel rispetto della normativa specifica di settore.

### **ART. 77**

#### **MERCE VENDUTA IN PACCHI – SURROGATI**

Gli esercenti che vendono merce di qualsiasi genere, confezionata in pacchi o in contenitori chiusi, hanno l'obbligo di indicare in modo ben visibile, sopra ogni pacco o contenitore quanto prescritto dalla vigente normative in materia di etichettatura.

I generi alimentari preparati con surrogati, devono, chiaramente indicarne la composizione e la percentuale di surrogato contenuta.

### **ART. 78**

#### **ESALAZIONI DI MERCE**

I rivenditori di merci, che emanano esalazioni, devono adottare idonei ed efficaci misure perché vengano attenuate.

### **ART. 79**

#### **TABELLA PER LA VENDITA DEL COMBUSTIBILE**

I commercianti di combustibile dovranno tenere esposta nei propri negozi, in modo ben visibile, oltre ai cartellini indicanti il prezzo di vendita al minuto di ogni tipo di combustibile, anche una tabella con l'indicazione di tutte le varietà di combustibili messi in vendita.

## **CAPO VIII**

### **DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

#### **ART. 80**

##### **ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

L'esercizio del Commercio su aree pubbliche è disciplinato dal Regolamento Comunale su aree pubbliche e dalla Normativa nazionale e Regionale vigente.

#### **ART. 81**

##### **PREAVVISO DI CESSAZIONE DI SERVIZIO**

Il titolare di qualsiasi autorizzazione comunale che intende cessare la sua attività dovrà darne comunicazione al Comune.



## **ART. 82**

### **TRASPORTO DELLE MERCI DESTINATE AI LUOGHI DI VENDITA**

I venditori in forma itinerante nel trasportare la merce o nell'attraversare o percorrere vie e piazze o spazi pubblici in cui è vietata la vendita dovranno tenere le merci coperte e non esercitare la vendita.

## **ART. 83**

### **VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI GENERI ALIMENTARI SU AREE PUBBLICHE**

La vendita di prodotti alimentari è soggetta, oltre all'Autorizzazione amministrativa comunale, alla vigilanza del competente servizio dell'Azienda USL.

## **ART. 84**

### **ESERCIZIO DI MESTIERI AMBULANTI**

A chiunque eserciti mestieri ambulanti nei luoghi autorizzati è vietato di importunare i passanti con l'offerta di merci o di servizi e di richiamare l'attenzione con grida o schiamazzi.

## **CAPO IX**

### **MANIFESTAZIONI CON CORTEI**

## **ART. 85**

### **CORTEI FUNEBRI**

I cortei funebri appiedati e/o veicolari dovranno procedere a passo d'uomo, percorrendo l'itinerario più breve in assenza di diverse disposizioni del Comune e in modo conforme alle prescrizioni della segnaletica stradale e dei divieti imposti, sino a raggiungere il luogo dove il corteo deve essere sciolto.

Non è consentito lo svolgimento dei cortei funebri nei giorni festivi fatto salve le eccezioni contemplate espressamente nel D.P.R. n. 285/1990.

Le attrezzature, i veicoli ed ogni accessorio utilizzato per l'espletamento del servizio di onoranze funebri dovranno essere numericamente adeguati ed effettivamente in condizioni di esatta funzionalità, tali da far presumere che non possano accadere eventi accidentali dannosi nel corso del servizio, comunque costantemente assistito e sorvegliato da personale dipendente dall'impresa esercente il servizio idoneamente riconoscibile anche per l'utilizzo di decorosa uniforme di servizio. Le imprese di onoranze funebri dovranno giungere sul luogo in cui deve avere inizio il trasporto della salma almeno quindici minuti prima dell'inizio del corteo per curare adeguatamente gli adempimenti preliminari di rito, curando di non creare intralcio alla circolazione stradale.

## **ART. 86**

### **PROCESSIONI – MANIFESTAZIONI**

Le processioni od altre manifestazioni, qualora prevedono cortei di persone o di autoveicoli, devono essere preventivamente comunicate al questore ed organizzate nel rispetto delle modalità previste dalla normativa vigente e dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con la Polizia Municipale.

E' vietato l'uso dello stemma civico senza la preventiva regolare autorizzazione del Comune.

## **CAPO X**

### **SALUBRITA' E SICUREZZA**

**ART. 87**  
**DIVIETO DI MANTENERE IN STATO DI ABBANDONO, INCURIA E/O**  
**DEGRADO GLI IMMOBILI**

Fatto salvo quanto disposto in materia anche dal Codice Penale e dalle vigenti norme, in tutto il territorio comunale è fatto divieto di mantenere gli immobili in stato di abbandono, incuria e/o degrado tali da consentire l'occupazione abusiva e l'utilizzo degli stessi da parte di soggetti che ne fruiscono quali impropri rifugi e/o ricoveri temporanei di fortuna;

I proprietari o i possessori a qualunque titolo dei predetti immobili sono obbligati ad ostruirne gli accessi a mezzo di idonei sbarramenti fissi in travi e/o in muratura capaci di precluderne stabilmente la possibilità di invasione ed occupazione da parte di terzi e a mantenere le aree circostanti in adeguate condizioni di pulizia e manutenzione. Qualora non provvedano tempestivamente, e comunque entro 30 giorni dalla notifica del verbale di contestazione da parte del Comando di Polizia Locale e contestuale diffida, ad intercludere gli accessi agli immobili stessi oppure a porre in essere ogni altro adeguato rimedio teso alla eliminazione delle problematiche elencate al punto precedente, il competente settore comunale vi provvederà d'ufficio senza obbligo di preavviso e con totale addebito al proprietario dell'immobile oggetto d'intervento delle spese all'uopo sostenute dall'Ente.

Su segnalazione dell'organo di vigilanza preposto, qualora si rilevino pericoli di ordine e sicurezza pubblica, sanità ed igiene pubblica il Sindaco firma un'ordinanza contingibile ed urgente a norma dell'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000.

Tale ordinanza sarà diretta:

1) allo sgombero, pulitura e risanamento dell'intera area in oggetto al fine di eliminare ogni e qualsivoglia elemento tale da creare pregiudizio igienico-sanitario alla cittadinanza, in special modo ai confinanti;

2) all'obbligo della messa in opera, quanto prima e comunque non oltre le 48 (quarantotto) ore, di tutti gli accorgimenti e i mezzi tali da impedire in maniera certa e continuativa invasioni ed occupazioni di terzi oppure alla riduzione in pristino, nel medesimo ordine di tempo, degli sbarramenti eventualmente preesistenti e divelti da terzi o causa fortuita o di forza maggiore, sempre tali da costituire valido e continuativo ostacolo ad invasioni ed occupazioni di terzi.

L'inottemperanza all'ordinanza autorizza il Comune all'esecuzione in forma coattiva e a spese degli inadempienti, della messa in opera degli sbarramenti e al ripristino delle condizioni di idoneità igienico-ambientale dello stabile, con recupero forzoso delle spese stesse in via solidale dal proprietario e dal possessore a qualunque titolo.

**ART. 88**  
**INABITABILITA' DEGLI ALLOGGI**

Il Comune sentito il parere del Referente del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Ausl di Rimini e del responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, ognuno per le parti di competenza, può dichiarare inabitabile un alloggio o parte di esso, quando sussista:

- indisponibilità di acqua potabile;
- mancanza dei servizi igienici;
- mancanza o grave carenza di aerilluminazione naturale;
- alloggio improprio ossia quando è ricavato in locali aventi caratteristiche di assoluta e totale incompatibilità con l'uso abitativo quali, ad esempio, garage, stalle, cantine e simili.
- condizioni di degrado tali da pregiudicare la incolumità degli abitanti.
- eccessivo accumulo di abitanti;
- presenza di umidità permanente;
- altezza e superfici delle stanze oltremodo scarsa;
- ubicazione dei locali a livelli interrati;
- poca difesa dalle intemperie;
- assenza di sistema di scarico delle acque reflue;

- gravi condizioni igienico-sanitarie tali da determinare pericolo per la salute degli occupanti e/o condomini.

Nella dichiarazione di inabitabilità al proprietario e/o occupante viene fissato un termine entro il quale devono essere rimosse le cause che lo hanno determinato. Trascorso infruttuosamente detto termine l'alloggio viene dichiarato inabitabile con ordinanza del Comune competente e non potrà essere nuovamente occupato se non dopo l'esecuzione dei necessari interventi di adeguamento.

Per quanto riguarda motivi di inabitabilità di natura statico – strutturale e di sicurezza si demanda alla vigente normativa di settore.

## **ART. 89 DISINFESTAZIONI**

Quando in un edificio o in una determinata area, venga accertata la presenza di ratti/topi o infestazione di insetti che possano essere di pericolo/danno per gli abitanti o per diffusione di malattie delle quali questi possano farsi vettori, anche passivi od indiretti mediante la diffusione di feci ed urine, il Comune, previo eventuale raccordo con gli uffici Ausl, ordina lo svolgimento delle necessarie operazioni di derattizzazione/disinfestazione a spese degli interessati.

## **ART. 90 PREVENZIONE DELLA LEGIONELLOSI**

I gestori di strutture turistiche recettive, termali, ad uso collettivo, sanitarie, socio sanitarie e socio assistenziali devono garantire nella gestione degli impianti l'attuazione delle misure di controllo previste ai punti 3.1, 3.2, 3.3, 4 e 5 dell'Allegato A alla Delibera di Giunta Regionale 21 luglio 2008 n.1115 "Linee guida regionali per la sorveglianza e controllo della legionellosi" o sue eventuali modifiche/aggiornamenti che si vengano a determinare successivamente.

## **ART. 91 PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELL'INFESTAZIONE DA PROCESSIONARIA DEL PINO O DELLA QUERCIA**

I proprietari, gli amministratori condominiali e tutti coloro che hanno l'effettiva disponibilità di piante con presenza di nidi di "Processionaria del pino o della quercia" devono:

- a) provvedere con continuità dal mese di novembre al mese di febbraio di ogni anno alla asportazione meccanica mediante taglio dei rami infestati; i nidi devono essere chiusi accuratamente in appositi sacchi in materiale plastico al fine di evitare la dispersione in aria di parti pericolose per la salute umana; tale sacchetti, sempre ben chiusi, dovranno successivamente essere gettati solo ed esclusivamente negli appositi cassonetti per la raccolta dei rifiuti indifferenziati. Ad integrazione di tali interventi obbligatori, possono eventualmente prevedersi trattamenti antiparassitari contro la "Processionaria del Pino o della Quercia" mediante irrorazione delle chiome, da ripetere ogni anno, con prodotto insetticida microbiologico a base di *BacifJus thuringienisis* (larvicida biologico), I trattamenti alla chioma vanno eseguiti a fine estate (seconda metà di settembre), in ore serali ed in assenza di vento, avendo cura di bagnare la chioma in maniera uniforme;
- b) intervenire immediatamente, a propria cura e spese, all'asportazione meccanica mediante taglio dei rami infestati da nidi e alla relativa distruzione con il fuoco, (i nidi si presentano normalmente in forma di grossi bozzoli cotonosi all'interno pieni di larve). In caso di attacchi estesi effettuare trattamenti localizzati ad alta pressione in grado di penetrare nei nidi con *Bacillus Thuringensis*, piretroidi, o altri prodotti di sintesi nel rispetto delle modalità d'uso e con le precauzioni riportate in etichetta del prodotto. L'intervento sulle piante infestate sarà eseguito con personale adeguatamente protetto e con la massima cautela al fine di evitare ogni contatto con i peli urticanti delle larve. L'intervento dovrà essere effettuato prima che le larve abbandonino il nido, scendendo al suolo in processione per interrarsi nei luoghi più soleggiati e caldi;

E' fatto obbligo ai cittadini di segnalare la presenza dei nidi sulle piante esistenti sul suolo pubblico, contattando gli uffici comunali in modo da poter controllarne la diffusione.

E' vietato il deposito delle ramaglie con nidi di processionarie nei contenitori dell'organico e presso le isole ecologiche

## **ART. 92**

### **MISURE PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI ED IN PARTICOLARE DALLA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS)**

Al fine di prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della zanzara tigre (*Aedes Albopictus*) dal 1 maggio al 31 Ottobre di ogni anno si dispone:

- A tutti i cittadini e soggetti gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di aree strutturate con sistemi di raccolta di acque meteoriche
  - di non abbandonare definitivamente o temporaneamente negli spazi aperti pubblici e privati, compresi i terrazzi, balconi e lastrici solari, contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
  - di garantire, negli immobili coperti a terrazza, il perfetto scolo delle acque meteoriche senza ristagno di acqua;
  - di procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da impedire accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini; tali prescrizioni non si applicano alle ovitrappeole inserite nel sistema regionale di monitoraggio dell'infestazioni;
  - di trattare l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità, il trattamento è praticato dopo ogni pioggia. In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità e libera da foglie e detriti onde consentire il deflusso delle acque;
  - di riempire i vasi portafiori dei cimiteri con sabbia umida qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi; in alternativa l'acqua del vaso deve essere trattata con prodotto larvicida ad ogni ricambio. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all'aperto. Inoltre tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli innaffiatori o simili) dovranno essere sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;.
  - di svuotare le fontane, i laghetti ornamentali e le piscine non in esercizio o eseguire adeguati trattamenti larvicidi;
  - di tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, ed eventualmente recintarli in modo da impedire lo scarico di immondizie e di altri rifiuti, provvedendo al regolare sfalcio dell'erba e sistemandoli inoltre in modo da impedire il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza.
- ai proprietari, gestori e a tutti coloro che hanno l'effettiva disponibilità di edifici destinati ad abitazione e ad altri usi di:
  - assicurare lo stato di efficienza degli impianti idrici dei fabbricati, dei locali annessi e degli spazi di pertinenza, onde impedire raccolte d'acqua stagnante anche temporanee;

- ai soggetti pubblici e privati, gestori, responsabili o che comunque ne hanno l'effettiva disponibilità di corsi d'acqua, scarpate stradali, ferroviarie e autostradali, cigli stradali, aree incolte e aree dimesse site nei centri abitati o in prossimità degli stessi di:
  - curare la manutenzione dei corsi d'acqua onde impedire ostacoli al deflusso delle acque stesse;
  - mantenere le aree libere da rifiuti o altri materiali che possono favorire il formarsi di raccolta stagnanti d'acqua;
  - eliminare le eventuali sterpaglie;
- a tutti i conduttori di orti e di vivai di:
  - eseguire l'annaffiatura diretta tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
  - sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da impedire la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
  - chiudere con coperchi a tenuta ermetica gli eventuali serbatoi d'acqua;
- ai proprietari e responsabili o ai soggetti che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero, di:
  - adottare tutti i provvedimenti efficaci ad impedire che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali ad esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia e altri;
  - assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfezione dei potenziali focolai larvali da praticare ogni 15 giorni o in alternativa entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica;
- ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale, di:
  - stoccare i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da impedire raccolte d'acqua sui teli stessi; a tal fine i copertoni possono essere disposti a piramide e coperti con teli impermeabili ben fissati;
  - svuotare i copertoni da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione;
  - ridurre al minimo i tempi di stoccaggio dei copertoni fuori uso, per impedire accumuli difficilmente gestibili sotto l'aspetto igienico sanitario, concordando con le imprese di smaltimento tempi brevi di prelievo;
  - provvedere, qualora non siano ritenute applicabili le prescrizioni di cui sopra, alla disinfezione quindicinale dell'acqua contenuta nei copertoni o in alternativa entro 5 giorni da ogni pioggia;
- ai responsabili dei cantieri :
  - non raccogliere acqua in aree di scavo, bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
  - sistemare i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da impedire raccolte d'acqua;
  - provvedere, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione del suolo e di tutti i materiali presenti in modo da impedire raccolte di acque meteoriche.

- provvedere, qualora non siano ritenute applicabili le prescrizioni di cui sopra, alla disinfezione quindicinale dell'acqua contenuta nei materiali stoccati all'aperto o in alternativa entro 5 giorni da ogni pioggia
- ai soggetti pubblici e privati, gestori, responsabili o che comunque ne hanno l'effettiva disponibilità di contenitori (cassonetti) e/o ambienti atti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e ad essi assimilabili, di:
  - stoccare i cassonetti, dopo averli svuotati di eventuali raccolte di acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, di proteggerli con teli impermeabili in modo da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;
  - svuotare i cassonetti da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di riparazione e di commercializzazione;
  - assicurare, nelle situazioni in cui non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, la rimozione dei potenziali focolai larvali eliminabili e adeguati trattamenti di disinfezione in quelli ineliminabili, da praticare con la periodicità richiesta in relazione al prodotto utilizzato e comunque entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica;
- a tutti i proprietari, gestori e conduttori di vivai, serre, deposito di piante e fiori, aziende agricole site in vicinanza dei centri abitati di:
  - eseguire l'annaffiatura in maniera da evitare ogni raccolta d'acqua; in caso di annaffiatura manuale, il contenitore deve essere riempito di volta in volta e svuotato completamente dopo l'uso;
  - sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
  - chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi gli eventuali serbatoi d'acqua;
  - eseguire adeguate verifiche ed eventuali trattamenti nei contenitori di piante e fiori destinati alla coltivazione e alla commercializzazione;

In presenza di casi sospetti od accertati di Chikungunya o Dengue o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti i siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani o simili, il Comune provveda ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti dei destinatari specificatamente individuati o ad addebitarne loro i costi nel caso che l'attività sia svolta dal Comune.

## **CAPO XII**

### **SANZIONI**

#### **ART. 93**

##### **ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E SANZIONI**

Le trasgressioni delle norme del presente Regolamento sono accertate dal personale della Polizia Municipale nonché dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.

Quando le violazioni non costituiscono reato, esse saranno punite con sanzione amministrativa pecuniaria, nel rispetto dell'art. 10 della Legge 24.11.1981, n. 689.

Nel caso che la violazione ad una norma di cui al presente Regolamento, costituisca pericolo all'incolumità pubblica e sussistano le condizioni di contingibilità ed urgenza, il Sindaco, ai sensi dell'art. 54 commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 267/2000, può ordinare, l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi, l'obbligo di sospendere o far cessare una determinata attività o la rimozione di opere abusive, nonché l'esecuzione d'Ufficio a spese degli interessati.

Ai sensi dell'art. 16 della Legge 24.11.1981, n. 689, per le violazioni al presente Regolamento è ammesso il pagamento in misura ridotta da parte del trasgressore o di altro obbligato. Nel caso di mancato pagamento in misura ridotta, si applicheranno le procedure di cui alla Legge 24.11.1981, n. 689.

#### **ART. 94** **SANZIONI AMMINISTRATIVE**

Chiunque viola le disposizioni del presente Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da €25,00 a €500,00.

Ogni violazione delle norme del presente Regolamento è accertata e sanzionata secondo quanto previsto dalla L. 24/11/1981 n. 689 e successive integrazioni e modificazioni e dell'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000 e successive integrazioni e modificazioni.

Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.

Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati nel verbale di accertamento o dalla sua notifica. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio o Comando da cui dipende l'agente accertatore.

Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione ed nei termini di cui al comma precedente, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore.

#### **ART. 95** **RISARCIMENTO DANNI**

Il trasgressore che arrechi danno alla cosa pubblica è tenuto, indipendentemente dalla sanzione di cui all'articolo precedente, alla rifusione dei danni che saranno arrecati sulla base della quantificazione effettuata dall'ufficio comunale competente.

#### **ART. 96** **SEQUESTRO E CUSTODIA DI COSE**

I funzionari e gli Agenti all'atto dell'accertamento dell'infrazione, potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto.

Nell'effettuare il sequestro si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal Codice di Procedura Penale per il sequestro di Polizia Giudiziaria.

In materia dovranno comunque osservarsi le norme della Legge 24.11.1981, n. 689, e del DPR 22.07.1982, n. 571 e relative successive modificazioni ed integrazioni.

Le cose sequestrate saranno conservate, a cura della Polizia Municipale, nei locali all'uopo individuati.

Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'autorità competente.

#### **ART. 97** **SOSPENSIONE DELLE LICENZE**

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla Legge e dal presente Regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione o altro titolo abilitativo rilasciato dal Comune di Novafeltria, sarà inflitta la sospensione di tale atto nei seguenti casi:

1. per recidività nell'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
2. per la mancata esecuzione delle opere di rimozioni, riparazioni o ripristino, conseguenti al fatto infrazionale;

3. per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione;

4. per inosservanza a quanto previsto dai regolamenti comunali vigenti.

La sospensione si potrà protrarre fino a quando il trasgressore non abbia adempiuto agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa viene inflitta e comunque per un periodo massimo di giorni trenta.

## **CAPO XII**

### **NORME TRANSITORIE E FINALI**

#### **ART. 98**

##### **VERIFICA**

Le segnalazioni dei cittadini/enti relative a comportamenti/stati contemplati nel presente regolamento devono essere verificate dagli organi tecnici comunali i quali se ritenuto necessario chiederanno l'intervento/collaborazione degli altri enti.

#### **ART. 99**

##### **PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO**

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

#### **ART. 100**

##### **RINVIO DINAMICO**

Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopravvenuta.

#### **ART. 101**

##### **ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI**

Il presente Regolamento entra in vigore a norma dello Statuto Comunale.

All'entrata in vigore del Presente Regolamento è abrogato il "Regolamento di Polizia Urbana" approvato con Delibera di C.C. n. 89 del 31 dicembre 1962 modificato con Delibera di C.C. n. 74 del 6 agosto 1963 nonché tutti i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.